



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0000746

del 20/01/2020 ore 14:46:23

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 20 GEN. 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Palermo
V. E. Amari, 11
90139 PALERMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 189/2019-Deposito dei documenti presso la sede dell'Ordine.

Con il quesito formulato lo scorso 18 novembre, il Consiglio dell'Ordine chiede di sapere se, nel caso in cui lo studio professionale di un iscritto (attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari) sia stato posto sotto sequestro con conseguente inibizione, per i clienti, ad accedere alla documentazione (di loro appartenenza) ivi conservata, questi possano richiedere all'Ordine di assumere il ruolo di custode dei suddetti documenti.

Si chiede, altresì, di sapere se in tale circostanza l'Ordine, in osservanza dei doveri istituzionali, debba ottemperare a ulteriori obblighi, diversi da quelli connessi all'esercizio della funzione disciplinare da parte del competente consiglio di disciplina.

Sulle questioni sollevate, si evidenzia quanto segue.

L'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005 – di seguito OP) non prevede, in nessun caso, la possibilità di depositare presso la sede dell'Ordine la documentazione della clientela detenuta da un iscritto nel proprio studio professionale, benché meno nel caso in cui lo studio sia sottoposto a una misura provvisoria disposta dall'autorità giudiziaria¹.

Nel vigore del previgente ordinamento professionale del dottore commercialista, l'art. 49 del D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953 ammetteva² esclusivamente - nell'ambito di una controversia tra professionista e cliente sulla liquidazione del compenso³ - la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di disporre il deposito della documentazione, della cui restituzione si controverteva, presso la propria sede e di adoperarsi per

¹ Si consideri, infatti, che la misura del sequestro viene disposta al fine di impedire che, nel tempo necessario all'accertamento di un fatto, possano essere vanificati gli interessi alla cui tutela è preordinato tale procedimento.

² Vd. Art. 49, co. 2, del DPR n. 1067/1953.

³ Stante il generale divieto, in capo al professionista, di ritenere la documentazione del cliente (art. 2235 c.c.).

la composizione amichevole della questione. Peraltro tale previsione non è stata riproposta nel vigente ordinamento professionale.

Con riferimento al primo quesito posto si ritiene, pertanto, che l'Ordine non possa assumere, su richiesta dei clienti dell'iscritto, il ruolo di custode della documentazione conservata presso uno studio professionale sottoposto a sequestro da apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. I clienti che siano interessati alla restituzione della documentazione - di loro appartenenza - ivi conservata dovranno, piuttosto, richiedere a tale autorità l'emanazione di apposito provvedimento (sempre che ciò sia compatibile con il rispetto delle finalità tutelate dal sequestro).

Per quanto riguarda l'ulteriore questione sollevata, non si segnalano ulteriori obblighi a carico dell'Ordine rispetto alla doverosa comunicazione della notizia al Consiglio di disciplina per i connessi adempimenti⁴.

Con i migliori saluti.

Francesca Majone



⁴ In particolare l'organo disciplinare dovrà deliberare la sospensione cautelare a carico dell'iscritto ai sensi dell'art. 53, co. 2 D.lgs. n. 139/2005 nonché dell'art. 10, co. 2 del "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale" approvato dal CNDCEC nella seduta del 18/19 marzo 2015 in vigore dal 1° giugno 2015.